

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2007

Art. 13 D.Lg. 472 del 18.12.1997

La disciplina del ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni connesse alla dichiarazione ed al versamento dell'ICI, a condizione che le violazioni in oggetto non siano state già contestate e che non siano già iniziati verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Versamento omesso, parziale o tardivo dell'imposta

La violazione può essere regolarizzata versando contestualmente l'imposta (o la differenza d'imposta), gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento effettivo, e la sanzione in misura ridotta pari al :

- 3,75 % (1/8 di 30%) sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se la regolarizzazione avviene *entro 30 giorni* dalla data di scadenza stabilita dalla legge;
- 6 % (1/5 di 30%) sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se la regolarizzazione avviene *entro un anno* dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione

La violazione può essere regolarizzata *entro 90 giorni* dalla data di scadenza stabilita dalla legge:

- versando l'imposta che risulta ancora dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento effettivo, e la sanzione in misura ridotta pari al 12,5% (1/8 del 100%) calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata tempestivamente in sede di autotassazione, con un minimo di 6 euro;
- presentando al Comune la dichiarazione di variazione, redatta sul modello ministeriale, con allegata la fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione " e specificando le somme versate relative all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi.

Modalità di pagamento

Il bollettino di conto corrente postale specifico per il versamento dell'imposta ICI riporta una casella destinata al ravvedimento, che dovrà essere barrata se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione tributaria. In tal caso, nelle caselle relative agli immobili cui è riferito il pagamento, dovrà essere indicato l'importo corrispondente alla sola imposta mentre la somma complessiva da versare dovrà essere comprensiva dell'imposta dovuta, della sanzione ridotta applicabile e degli interessi.

ESEMPIO

Imposta ICI dovuta in acconto Euro 500, il pagamento viene effettuato il 29 giugno 2007 (dal 16/06 al 29/06 = 13 giorni di ritardo)

Sanzione Euro 500 x 3,75% = Euro 18,75

Interessi Euro 500 x $\frac{13}{365}$ x $\frac{2,5}{100}$ = Euro 0,44

Importo da versare il 29 giugno 2007 ammonta a Euro 519,19 - arrotondato a Euro 519,00
(Imposta Euro 500,00 - sanzione Euro 18.75, interessi Euro 0,44)

IMPOSTA DOVUTA € _____ / _____

SANZIONE € _____ / _____

➤ Versamento tardivo, omesso, parziale
entro 30 giorni dalla scadenza 3,75%

entro 31 luglio 2008 6%

➤ Dichiarazione omessa, tardiva
entro 90 giorni dalla scadenza 12,5%

INTERESSI € _____ / _____

imposta dovuta x $\frac{\text{giorni}}{365}$ x $\frac{\text{tasso}}{100}$

interessi legali 2,5 % dal 01/01/2004

interessi legali 3 % dal 01/01/2008

Scadenza 1° rata 18 giugno 2007

Scadenza 2° rata 17 dicembre 2007

TOTALE € ===== / =====

E' POSSIBILE ACCEDERE, VIA INTERNET, AL SERVIZIO GRATUITO DEL CALCOLO ICI ON LINE

<http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/tassetributi/ici.html>